



A.S.L. DI _____
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 U.O.C. SA-IAPZ
 U.O.S. IAPZ
 Via _____, _____

Prot.n° _____, li _____

OGGETTO: Provvedimento amministrativo ordinario di restrizione degli animali, di restrizione all'immissione sul mercato delle uova e di imposizione di misure precauzionali ai sensi dell'articolo 54 (2c) (2h) del regolamento CE n 882/2004 e s.m. e i.

Il Responsabile U.O.S. SA-IAPZ

Premesso che in data _____ personale di questo Ufficio procedeva ad effettuare un campione Ufficiale ai sensi del Piano Nazionale di controllo della Salmonellosi avicola anno 2016/2018 presso l'allevamento Società _____, cod az. _____ di cui è detentore il sig _____, sita in via dei _____ 36, cap _____ A _____ (____), giusto verbale di campionamento _____;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvati con D.P.R.320/1954 ;

Vista la Direttiva CE 2003/99 „sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Dlvo n 191 del 04/aprile/2006 che la attua a livello nazionale;

Visto il Reg. CE 2160/2003 e s.m.i., sul controllo della salmonella e degli agenti zoonotici negli alimenti;

Visto il reg 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il D.M. 11/ novembre /2011, piano di controllo delle salmonellosi nei gruppi di ovaiole della specie Gallus Gallus – condizioni e modalità di abbattimento;

Visto il piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli anni 2016/2018, presentato alla commissione europea per la sua approvazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 652/2014;

Visto il decreto legislativo n. 193/2007;

Visto l'esito POSITIVO delle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni _____ Prot. _____ del _____ che evidenzia la presenza di Salmonella spp nel campione di cui in premessa prelevato dal capannone 2;

Considerato che tale esito positivo comporta che le galline appartenenti al gruppo individuato come "capannone 2" siano considerate sospette d'infezione in attesa della tipizzazione del ceppo di Salmonella isolato;

Ritenuto adottare in via precauzionale, come disposto dal Reg. CE n 2160/2003- come modificato da ultimo dal regolamento UE n 517/2013 – e dal capitolo 10 del piano di controllo delle Salmonellosi negli avicoli – anno 2016/2018, le misure sulle uova prodotte, nell'allevamento in premessa, dal gruppo individuato come "capannone 2" è sospetto d' infezione, nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma della positività.

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa al Sig. _____ in qualità di detentore degli animali presenti nell' allevamento cod az. _____, sita in via dei _____ 36, cap _____ A _____ (_____):

- a) tutti gli animali presenti nel capannone 2 siano posti sotto vincolo sanitario in attesa della tipizzazione del ceppo di salmonella con divieto di movimentazione degli stessi;
- b) nell' allevamento sono applicate senza indugi le opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione che di seguito vengono elencate:
 - coadiuvare il personale del servizio veterinario nelle operazione di censimento dei volatili presenti in allevamento e nell'indagine epidemiologica;
 - custodia degli animali morti in attesa della distruzione con ditta autorizzata;
 - contenimento dei cani, gatti e animali da cortile;
 - divieto di spargere la pollina al di fuori dell'allevamento;
 - divieto di entrata in allevamento di avicoli e altre specie animali;
 - divieto di uscita di carni o carcasse di volatili o altre specie animali, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale che è venuto a contatto con gli animali e gli ambienti di stabulazione ;
 - sospendere la movimentazione di persone e veicoli da e per l'allevamento
 - impedire il contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
 - disinfezioni accurate degli automezzi che devono necessariamente avvicinarsi alle zone di custodia degli animali (es. automezzi che riforniscono i mangimi);

- c) Le uova del gruppo sospetto di infezione individuato come "capannone 2" in cui è stata identificata la Salmonella spp in attesa di tipizzazione e quelle ancora presenti presso i locali di stoccaggio non possono essere spostate dall'allevamento in attesa della conferma della positività, se non come uova di categoria B, in caso di esito favorevole, possono essere commercializzate come categoria A solo se sono rispettati i termini previsti dalla normativa in materia di commercializzazione delle uova (reg ce n 589/2008 e s.m.i. e D. MiPAF 11 dicembre 2009).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del _____, sez. di _____, nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971 n 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n 1199).

DISPONE

La notifica del presente provvedimento :

- Sig. _____ in qualità detentori degli animali presenti nel capannone 2 dell'allevamento ,cod az. _____, sita in via dei _____ 36, cap _____ A _____ (_____)

Il Responsabile U.O.S. SA-IAPZ

Il provvedimento amministrativo è legittimo o illegittimo ?

A.S.L. DI _____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SA-IAPZ
U.O.S. IAPZ
Via _____, _____

Prot.n° _____, li _____

OGGETTO: Provvedimento amministrativo ordinario di restrizione degli animali, di restrizione all'immissione sul mercato delle uova e di imposizione di misure precauzionali ai sensi dell'articolo 54 (2c) (2h) del regolamento CE n 882/2004 e s.m. e i.

Il Responsabile U.O.S. SA-IAPZ

Premesso che in data _____ personale di questo Ufficio procedeva ad effettuare un campione Ufficiale ai sensi del Piano Nazionale di controllo della Salmonellosi avicola anno 2016/2018 presso l'allevamento Società' _____, cod az. _____ di cui è detentore il sig _____, sita in via dei _____ 36, cap _____ A _____ (____), giusto verbale di campionamento _____;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvati con D.P.R.320/1954 ;

Vista la Direttiva CE 2003/99 „sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Dlvo n 191 del 04/aprile/2006 che la attua a livello nazionale;

Visto il Reg. CE 2160/2003 e s.m.i., sul controllo della salmonella e degli agenti zoonotici negli alimenti;

Visto il reg 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il D.M. 11/ novembre /2011, piano di controllo delle salmonellosi nei gruppi di ovaiole della specie Gallus Gallus – condizioni e modalità di abbattimento;

Visto il piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli anni 2016/2018, presentato alla commissione europea per la sua approvazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 652/2014;

Visto il decreto legislativo n. 193/2007;

Visto l'esito POSITIVO delle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni _____ Prot. _____ del _____ che evidenzia la presenza di Salmonella spp nel campione di cui in premessa prelevato dal capannone 2;

OGGETTO: Provvedimento amministrativo ordinario di restrizione degli animali, di restrizione all'immissione sul mercato delle uova e di imposizione di misure precauzionali ai sensi dell'articolo 54 (2c) (2h) del regolamento CE n 882/2004 e s.m. e i.

REGOLAMENTO CE 882/2004
TITOLO VII
MISURE DI ATTUAZIONE
CAPO I MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE
Articolo 54
Azioni in caso di non conformità alla normativa

2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 - b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
 - c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
 - d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
 - f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
 - g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;
 - h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

OGGETTO: Provvedimento amministrativo ordinario di restrizione degli animali, di restrizione all'immissione sul mercato delle uova e di imposizione di misure precauzionali ai sensi dell'articolo 54 (2c) (2h) del regolamento CE n 882/2004 e s.m. e i.

**ORDINARIO = OBBLIGO COMUNICAZIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

**INDIFFERIBILE ED URGENTE = NO
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

PREAMBOLO DEL PROVVEDIMENTO

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.320/1954

**Capo XXVIII -
Malattie dei polli. (Colera aviare, affezioni pestose, diftero-
vaiolo, tifosi aviare, pullorosi)**

Articolo 150

Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della **tifosi aviare**, della **pullorosi**, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina:

- a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca ucciderli; b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;
- b) c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.

Visto il D.M. 11/ novembre /2011, piano di controllo delle salmonellosi nei gruppi di ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalità di abbattimento

Art. 1 Campo di applicazione

3. A partire dall'anno 2012 le procedure operative d'intervento nell'ambito del Piano, nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

Vista la Direttiva CE 2003/99 ,sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e Dlvo n 191 del 04/aprile/2006 che la attua a livello nazionale

Visto il Reg. CE 2160/2003 e s.m.i., sul controllo della salmonella e degli agenti zoonotici negli alimenti

Visto il piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli anni 2016/2018, presentato alla commissione europea per la sua approvazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 652/2014;

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Ritenuto adottare in via precauzionale, come disposto dal Reg. CE n 2160/2003- come modificato da ultimo dal regolamento UE n 517/2013 – e dal capitolo 10 del piano di controllo delle Salmonellosi negli avicoli – anno 2016/2018, le misure sulle uova prodotte, nell'allevamento in premessa, dal gruppo individuato come "capannone 2 " è sospetto d' infezione, nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma della positività.

**Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio,
del 13 maggio 2013 ,**

**che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni,
[a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia](#)**

**Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione,
del 23 ottobre 2007 , che modifica il regolamento
(CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto
concerne l'immissione in commercio di uova provenienti
da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella**

ALLEGATO I

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, la parte D è sostituita dalla seguente:

- D. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole**
- 1. Le uova possono essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto a un programma nazionale istituito a norma dell'articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.**

(omissis)

**REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA
COMMISSIONE del 25 maggio 2011**

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO

a) tutti gli animali presenti nel capannone 2 siano posti sotto **vincolo sanitario** in attesa della tipizzazione del ceppo di salmonella con divieto di movimentazione degli stessi

Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli

10.3 Riscontro di Salmonella Enteritidis e/o Typhimurium in allevamento

Il SV dichiara subito il gruppo positivo, senza necessità di ulteriore conferma in caso di esiti conseguenti al campionamento in autocontrollo.

Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium:

1. Sono sottoposti immediatamente a **vincolo sanitario** dal SV. Nell'allevamento sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (rafforzamento delle misure di biosicurezza); in caso di campionamento per casi eccezionali (di cui al cap. 7.2) il vincolo viene rimosso solo in caso di esito favorevole.

VINCOLO SANITARIO ?

D.M. 11 dicembre 2009

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267

Art. 1, comma 3

«**Vincolo sanitario**»: il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi.

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

"Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi"

Art. 8.

Prescrizioni per prodotti particolari

3. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliere d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

a) il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto **vincolo sanitario**, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliere

Il vincolo sanitario è pertanto, in pratica, una sorta di sequestro temporaneo, non finalizzato alla confisca, con limitazione alla disponibilità della derrata alimentare, nella quale i sigilli apposti dal veterinario ufficiale del PIF garantiscono l'integrità della partita nel passaggio di competenza tra lo stesso PIF e il Servizio Veterinario che opera il controllo sullo stabilimento.

La terminologia "**vincolo sanitario**" è utilizzata inoltre in alcuni atti normativi relativi a malattie degli animali, in riferimento alla movimentazione in particolari situazioni

O.M. 23 gennaio 2006
Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006.

Art. 3.

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) (omissis)
- b) (omissis)
- c) c) gli animali devono essere inviati, sotto **vincolo sanitario** e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita;

Decreto 16 ottobre 2003

Ministero della Salute. Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Art. 5.

3. Nel caso di segnalazione di non conformita' della partita rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2, nonche' quando la non conformita' e' stata altrimenti accertata, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza possibilita' di regolarizzazione; qualora lo Stato membro di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, le carni in questione devono essere mantenute in **vincolo sanitario** fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti (CE) 999 e 1774.

Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 18971 del 5 agosto 2016 recante : "Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale". Istruzioni operative

- **vincolo sanitario** e quarantena: secondo quanto disposto dall'Autorità competente, le partite di animali sono sottoposte a **vincolo sanitario** presso i luoghi di prima destinazione e ad un periodo di quarantena per 10 giorni, inserendo il vincolo sanitario in BDN mediante l'utilizzazione dell'apposita funzione di "INSERIMENTO BLOCCO SANITARIO";

b) nell'allevamento sono applicate senza indugi le opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione che di seguito vengono elencate:

- a) coadiuvare il personale del servizio veterinario nelle operazioni di censimento dei volatili presenti in allevamento e nell'indagine epidemiologica;
- b) custodia degli animali morti in attesa della distruzione con ditta autorizzata;
- c) contenimento dei cani, gatti e animali da cortile;
- d) divieto di spargere la pollina al di fuori dell'allevamento;
- e) divieto di entrata in allevamento di avicoli e altre specie animali;
- f) divieto di uscita di carni o carcasse di volatili o altre specie animali, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale che è venuto a contatto con gli animali e gli ambienti di stabulazione ;
- g) sospendere la movimentazione di persone e veicoli da e per l'allevamento
- h) impedire il contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
- i) disinfezioni accurate degli automezzi che devono necessariamente avvicinarsi alle zone di custodia degli animali (es. automezzi che riforniscono i mangimi);

Nella premessa del provvedimento non c'è nessuna base giuridica che giustifichi tali misure sanitarie

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del =====, sez. di =====, nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971 n 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n 1199).

Il provvedimento amministrativo è completo o no ?

**Manca l'indicazione della sanzione
amministrativa da applicare in caso di
inosservanza del provvedimento**

Quale sanzione applicare ?

Quale norma sarebbe stata violata ?

Regolamento CE 852/2004

ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

II. Requisiti in materia di igiene

3. Gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) (omissis)

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Art. 6, D.Lvo 193/2007

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500

Qual è la clausola del provvedimento in esame ?

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di 500 €

CONCLUSIONI

Il provvedimento amministrativo presenta le seguenti " non conformità "

- Indicazione di due norme errate**
- Indicazione di una norma non conferente alla problematica**
- Erronea valutazione dei fatti**
- Mancata comunicazione di avvio del procedimento**
- Mancata individuazione dell'apparato sanzionatorio**

**E' UN PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ANNULLABILE**

Perché ?

Articolo 21-octies, legge 241/90
(Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. **Non è annullabile** il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento** qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Violazione di legge

Mancata comunicazione di inizio del procedimento amministrativo (art. 7, legge 241/90)

Eccesso di potere

l'eccesso di potere è la figura in cui ricadono tutti i casi in cui l'autorità amministrativa non abbia esercitato "bene" il potere discrezionale. E chiaro quindi che il vizio di eccesso di potere non si configura per gli atti vincolanti

L'eccesso di potere può definirsi come il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione.

Altri lo hanno definito come la scorrettezza in una scelta discrezionale.

Altri ancora lo hanno definito il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Per individuare il vizio dell'eccesso di potere la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato una serie di cosiddette "**figure sintomatiche**". Si tratta di indizi o sintomi, la cui presenza rivela in genere un cattivo uso del potere da parte dell'amministrazione.

Figure sintomatiche principali

Lo sviamento di potere

L'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto

Lo sviamento di potere ricorre in due casi:

- 1) quando l'atto non persegue un interesse pubblico ma un interesse diverso (di un privato, del funzionario responsabile, ecc.);
- 2) quando l'amministrazione ha agito per perseguire un fine (pur sempre pubblico ma) diverso rispetto a quello stabilito dalla legge

ad esempio

se l'autorità sanitaria ordina l'abbattimento di alcuni capi di bestiame sul presupposto che possano portare infezioni, quando invece il motivo reale è che essi inquinano il suolo; qui il fine perseguito non è quello di tutelare la salute dei cittadini, ma un fine di tipo ambientalistico, pur sempre pubblico, ma estraneo ai fini tipici dell'ente sanitario

L'irragionevolezza, l'illogicità dell'atto

Quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni, se ne deduce l'irragionevolezza o l'illogicità dell'atto stesso (o, meglio, della scelta effettuata dall'amministrazione nell'emanare l'atto).

- **Contraddittorietà** tra più parti dello stesso provvedimento mancanza di coerenza tra la statuizione e la motivazione di un provvedimento (**c.d. contraddittorietà interna**)

in relazione al principio di ragionevolezza, questa figura, intesa come vizio del provvedimento, assume una grandissima importanza, perché in genere è grazie ad essa che il giudice riesce a sindacare le scelte discrezionali dell'amministrazione

**Figure sintomatiche
secondarie**

- **Travisamento ed erronea valutazione dei fatti**; quando il provvedimento si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei o falsi
- **Contraddittorietà tra più atti**; ricorre quando l'amministrazione emette un atto che è incompatibile con uno emesso precedentemente (**c.d. contraddittorietà esterna**)

Inosservanza di circolari; quando l'amministrazione si discosta dalla direttiva impartita in via generale dalla stessa autorità o da un'autorità superiore. **In relazione alle circolari, non è vietato discostarsi da quanto disposto da una circolare, purché però tale fatto sia motivato adeguatamente**

- **Disparità di trattamento**; quando in presenza di situazioni identiche, o analoghe, l'amministrazione applica trattamenti diversi, o, viceversa, quando in presenza di situazioni diverse opera uguale trattamento. In considerazione del fatto che un provvedimento del genere viola il principio di uguaglianza posto dall'articolo 3 della Costituzione, qualcuno si è domandato se tale figura non debba farsi rientrare tra le violazioni di legge

- **Ingiustizia manifesta**. Si tratta di una figura un po' controversa, di cui la giurisprudenza ha fatto scarsa applicazione. Il provvedimento sarebbe viziato per ingiustizia manifesta «quando l'atto sia talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, come pure si è detto, nella mancanza di causa dell'atto»
- **Difetto di motivazione**: mancata completa esternazione dei presupposti e delle ragioni che sono alla base dell'adozione del provvedimento (**c.d. motivazione insufficiente od incompleta**)

Regime giuridico

L'atto annullabile:

- è **efficace** (si parla di efficacia interinale) come se fosse valido, finché non viene annullato;
- essendo efficace è anche **esecutivo**, pertanto, se (e finché) non è annullato, può essere eseguito dalla P.A.;
- può essere, anziché annullato, **sanato, ratificato o convertito in un atto valido**.

L'annullamento dell'atto non si verifica di diritto, ma soltanto in seguito ad un apposito provvedimento dell'autorità amministrativa, oppure in seguito ad una sentenza del G.A. L'annullamento ha efficacia retroattiva in quanto l'atto annullato si considera come mai emanato



Fagiano nobile

GRAZIE DELL'ATTENZIONE